Causa 358/85

Repubblica francese
contro
Parlamento europeo

« Intervento »

Massime

Procedura — Intervento — Ricorso diretto contro un atto di un'istituzione — Intervento di un membro dell'istituzione convenuta — Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia CECA, art. 34, 1° comma)

Quando il ricorso è diretto contro un atto di un'istituzione, secondo il sistema d'impugnazioni istituito dai trattati spetta all'istituzione stessa il difenderne la validità dinanzi alla Corte nonché il decidere direttamente circa il modo per tutelare i propri interessi al riguardo. Sarebbe in contrasto con tale sistema l'ammettere l'esistenza di un diritto d'intervento in capo a soggetti che agiscano esclusivamente in quanto membri dell'istituzione.

ORDINANZA DELLA CORTE
3 luglio 1986 *

Nella causa 358/85,

Repubblica francese, rappresentata dal sig. Roland Dumas, ministro degli esteri del governo francese, agente a nome di tale governo, e con domicilio eletto presso la sede dell'ambasciata di Francia a Lussemburgo, 9, boulevard Prince-Henri,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. F. Pasetti-Bombardella, giureconsulto del Parlamento europeo, assistito dal sig. C. Pennera, amministratore principale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

causa avente ad oggetto un ricorso presentato a norma dell'art. 38 del trattato CECA e, in subordine, a norma degli artt. 173, primo comma, del trattato CEE e 146, primo comma, del trattato CEEA e diretto all'annullamento della risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1985, relativa alle infrastrutture necessarie all'organizzazione di riunioni a Bruxelles,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, C. Kakouris, T. F. O'Higgins, F. Schockweiler e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato in cancelleria il 2 aprile 1986, i sigg. T. von der Vring, R. Chanterie, A. Bonaccini, P. N. Price e G. M. de Vries, membri del Parlamento, rappresentati dal sig. Alan Tyrell, QC of Gray's Inn, mandatario del sig. Peter Price, Solicitor della High Court of England and Wales, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio Stanbrook e Hooper, 7, Val Sainte Croix, L — 1371, Luxembourg hanno chiesto a questa Corte di intervenire nella presente controversia a sostegno delle conclusioni del convenuto.

2 L'istanza di intervento, proposta ai sensi dell'art. 34, primo comma, del protocollo sullo statuto (CECA) della Corte, è stata presentata in conformità all'art. 93, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura.

3 L'istanza di intervento è stata notificata alle parti della causa principale a norma dell'art. 93, § 3, del regolamento di procedura.

4 Con atto depositato in cancelleria il 23 maggio 1986, il governo francese ha chiesto alla Corte di respingere tale istanza. Il Parlamento non ha presentato osservazioni sull'istanza entro il termine fissato.

5 Gli istanti sostengono di avere un interesse comune, diretto e specifico alla soluzione della controversia, sia come firmatari, assieme ad altri trenta membri del Parlamento, della proposta di risoluzione di cui è causa, sia come membri eletti del Parlamento europeo. Essi fanno rilevare che lo scopo di tale proposta è quello di migliorare le loro condizioni di lavoro nonché quelle del Parlamento. Facendo riferimento alle due sentenze della Corte 10 febbraio 1983 (causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento, Racc. 1983, pag. 255) e 10 aprile 1984 (causa 108/83, Lussemburgo/Parlamento, Racc. 1984, pag. 1945), i cinque istanti constatano che in tali cause il Parlamento non ha affrontato taluni problemi fondamentali che, salvo un intervento da parte loro, rischiano nuovamente di non essere sollevati, ditalché l'esito della presente controversia potrebbe aggravare la loro situazione.

6 Il governo francese fa valere, in particolare, che i membri del Parlamento non hanno alcun interesse diretto e specifico ad intervenire nella controversia. Tale governo ritiene che l'interesse invocato dagli istanti, per quanto esistente e legittimo, può essere solo l'interesse del Parlamento stesso.

7 A norma dell'art. 34, primo comma, del protocollo sullo statuto (CECA) della Corte di giustizia, il diritto di intervenire spetta a tutte le persone « che abbiano un interesse alla soluzione d'una causa proposta alla Corte ».

8 L'esistenza di tale interesse va valutata in relazione all'oggetto del ricorso che, nel caso di specie, è diretto all'annullamento della risoluzione del Parlamento del 24 ottobre 1985, relativa alle infrastrutture necessarie ad organizzare riunioni a Bruxelles.

9 Poiché il ricorso è diretto contro un atto di un'istituzione, spetta all'istituzione interessata, conformemente al sistema di tutela giurisdizionale istituito dai trattati, difenderne la validità dinanzi alla Corte così come le spetta decidere essa stessa in ordine al modo di tutelare i propri interessi al riguardo. Sarebbe contrario a tale sistema ammettere l'esistenza di un diritto ad intervenire in capo a soggetti che agiscano esclusivamente in quanto membri dell'istituzione interessata.

10 Orbene, l'insieme degli interessi fatti valere dagli istanti è fondato esclusivamente sulla loro qualità di membri del Parlamento. Ne consegue che gli istanti non hanno dimostrato l'esistenza di un interesse sufficientemente caratterizzato per giustificare un intervento in causa.

11 Pertanto l'istanza di intervento dev'essere respinta.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) L'istanza di intervento presentata dai sigg. von der Vring, R. Chanterie, A. Bonaccini, P. N. Price e G. M. de Vries è respinta.

2) Gli istanti sono condannati alle spese del procedimento di intervento.

Lussemburgo, 3 luglio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart